

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE

MARCHE

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

R.G. n. 16/ 2025

nel giudizio promosso da

PRIMAVERA dott. Ing. MARCELLO (PRMMCL72D08I804R) nato a Sulmona l'8.04.1972, res.te in via Arezzo n. 18 Pesaro (PU), rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Gusella (C.F. GSL GRL 61E02A271A; pec: gabriele.gusella@pec-ordineavvocatiancona.it), con studio in Ancona, viale della Vittoria, 2, domiciliato digitalmente all'indirizzo pec: gabriele.gusella@pec-ordineavvocatiancona.it), come da procura su foglio separato,

Ricorrente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale di Trastevere, 76/A, 00153 Roma RM rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata *ex lege* in Ancona Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO -
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE
E DI FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO** in persona del direttore legale rapp.te (c.f. 80185250588), con sede in Viale di Trastevere, 76/A, 00153 Roma RM, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona domiciliata *ex lege* in Ancona Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE DIREZIONE**

GENERALE in persona del direttore legale rapp.te, (c.f. 80185250588), con sede in Ancona, Via XXV Aprile n. 19, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona domiciliata *ex lege* in Ancona via Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE, AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO in persona del direttore legale rapp.te, (c.f. 80185250588), con sede in Pesaro, Via Salvo D'Acquisto, 6 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona domiciliata *ex lege* in Ancona via Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

resistenti

NEI CONFRONTI DI: **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 96446770586) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 ROMA rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata *ex lege* in Ancona Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it (titolare competenza missione 4 PNRR);

IACOBIS DOTT. ING. DANIELA (c.f. CBSDDL81P52D488U) residente in Pesaro Viale G. Postumo n. 69 - Interno: 6 (pec: daniela.iacobis@ingpec.eu) rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Paolucci ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Pesaro Via Manzoni 57 (pec: giorgiopaolucci@pec.ordineavvocatipesaro.it)

Controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensiva

degli atti conosciuti in data 31.12.2024 ed in particolare del verbale 2 del 15.07.2024 della commissione del concorso per titoli ed esami per l'accesso

ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno bandito con D.D. n. 205 del 26.10.2023 – Classe di concorso AO26 Matematica con relativo allegato (Temi concorso AO26 2024)

del verbale n. 3 del 16.07.2024 della commissione del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno bandito con D.D. n. 205 del 26.10.2023 – Classe di concorso AO26 Matematica con relativi allegati A, B, C (domande da estrarre) e D (griglia di valutazione della prova orale) del 16.07.2024;

nonché per quanto occorrer possa,

per l'annullamento

degli atti già impugnati col ricorso introduttivo RG. n. 16/2025 che qui è integralmente richiamato in cui si è chiesto al Giudice adito

A).-L'ANNULLAMENTO, previa adozione di idonea misura cautelare:

-della graduatoria finale e del decreto 29.10.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale n. 1657 de 2024 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito regionale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A026 – Matematica per le regioni Marche e Umbria, con allegata la graduatoria dei soggetti pari ai posti previsti dal bando di concorso;

-del decreto n. 1684 del 02.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale, di rettifica in autotutela della graduatoria di merito regionale, limitatamente alla sola regione Marche e della graduatoria rettificata priva dei dati sensibili della Regione Marche A026;

-del decreto n. 1798 del 16.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di attribuzione della sede di immissione in ruolo agli aspiranti inclusi nella graduatoria di merito concorsuale di cui al D.D. n.

2575/2023 in esito all'elaborazione della seconda fase ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, se in possesso di abilitazione, o, se privi di abilitazione, di un contratto annuale di supplenza con decorrenza A.S. 2024-25 per la classe di concorso A026 e del prospetto allegato (20241115 Risultato Assegnazione Sede A026);

-del decreto n. 1824 del 20.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di integrazione della graduatoria di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, classe di concorso A026 – Matematica, limitatamente alla regione Umbria;

-del decreto n. 1828 del 21.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale, relativamente alla graduatoria afferente alla regione Marche, di integrazione per scorrimento della graduatoria di merito per la classe di concorso A026 per la regione Marche e degli allegati costituenti parti integranti e sostanziali del decreto;

-del decreto n. 1848 del 22.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di avvio alle operazioni di surroga della procedura di scelta della provincia e sede per ulteriore scorrimento dalle graduatorie di merito per la classe di concorso A026 – Matematica e allegati;

-del decreto n. 1893 del 27.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di integrazione per scorrimento la graduatoria di merito regionale per la classe di concorso A026 – Matematica ed allegati;

-del decreto n. 1904 del 29.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di attribuzione della sede di immissione in ruolo agli aspiranti Piccioni Serena, Monti Sergio, Giammaria Valentini, Cecchini Giulia, Santinelli Gianluca inclusi nella graduatoria di merito concorsuale A026 – Matematica sulle disponibilità residue ai fini del conferimento degli

incarichi a tempo indeterminato, e del prospetto allegato (20241127 Risultato Assegnazione Sede surroga A026);

-nonché, anche se allo stato non conosciuti, dei verbali della Commissione di concorso, delle prove orali e delle valutazioni anche dei titoli, dei verbali di ammissione dei candidati, nonché, ove necessario, del quadro di riferimento per la valutazione della prova orale per la classe di concorso A026 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito; del Decreto del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per il personale scolastico 2575 del 16.12.2023; del decreto n. 367 del 29 marzo 2024, di nomina della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A026 –Matematica per le regioni Marche e Umbria, non conosciuto; del D.M. del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023 del concorso per titoli ed esami ed allegati A e B; e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale per quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

B) L'ANNULLAMENTO ai sensi dell'art.116 c.p.a. del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art.25 c.4 L.241/90, con l'inutile decorso del termine di 30 gg. dalla formale istanza di accesso inviata a mezzo PEC dal ricorrente all'Amministrazione resistente in data 16.11.2024 integrata dalla Pec del 19.11.2024 nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali nonché per l'accertamento del diritto dell'istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 16.11.2024 nonché per la conseguente condanna nei confronti dell'Amministrazione resistente ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.

NONCHE' per l'annullamento e contestale ordine in relazione ai motivi aggiunti per l'accesso agli atti l'annullamento con cui si è chiesto

l'ANNULLAMENTO ex art. 116 Cpa della nota prot. n. 7527 del 31/12/2024 emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche –

Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, a firma del Dirigente Alessandra Belloni, recante parziale accoglimento e contestuale diniego/rigetto dell'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 16 e 19 novembre 2024, già impugnata con i motivi aggiunti notificati in data 30.01.2025 e depositati in data 30.01.2025 con conseguente ORDINE all'Amministrazione di ostensione integrale della documentazione concorsuale e, in subordine, della riedizione del potere con adeguata motivazione in merito all'accesso;

oltre che di ogni altro provvedimento assunto in violazione o elusione delle decisioni di questo TAR in ordine all'accesso ai documenti e alla corretta valutazione della posizione del ricorrente nel concorso per la classe di concorso A026 – Matematica

FATTO

Si richiamano il ricorso introduttivo RG n. 16/2025 in cui sono stati impugnati gli atti indicati in narrativa ed i motivi aggiunti notificati in data 30.01.2025 e depositati in data 30.01.2025 con cui si è impugnata la nota prot. n. 7527 del 31/12/2024 emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, a firma del Dirigente Alessandra Belloni

Col ricorso introduttivo il ricorrente ha dedotto di aver partecipato al concorso ordinario (D.M. n. 205 del 26/10/2023 e D.D. n. 2575/2023) per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A026 – Matematica, procedura gestita a livello aggregato dall'USR Marche.

L'ufficio scolastico pubblicava la graduatoria di merito, dalla quale il ricorrente risultava escluso dai posti utili pur avendo conseguito un punteggio complessivo superiore al minimo di idoneità.

Con PEC del 16/11/2024, integrata con PEC del 19/11/2024, il ricorrente formulava un'istanza di accesso agli atti dell'intero procedimento

concorsuale, necessaria per verificare la regolarità delle operazioni di valutazione (proprie e degli altri candidati), nonché la legittima attribuzione di eventuali titoli di riserva, preferenza e punteggio ove l'amministrazione rimaneva silente.

Il medesimo ha impugnato davanti al Tar Marche la graduatoria di merito e gli altri atti indicati in epigrafe per i motivi di seguito riassunti:

1).-Violazione di legge (art. 12 del d.p.r. 487/1994); eccesso di potere (violazione dell'art. 3 della l. 241/1990); violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost.; manifeste illogicità e irragionevolezza; violazione e falsa applicazione del bando; difetto grave d'istruttoria; difetto di motivazione o motivazione apparente. contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti (con riguardo alla mancata o comunque eccessivamente genericità dei criteri di valutazione delle prove orali);

2). Violazione di legge (art. 12 del d.p.r. 487/1994); eccesso di potere (violazione dell'art. 3 della l. 241/1990); violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost.; manifeste illogicità e irragionevolezza; violazione e falsa applicazione del bando; difetto grave d'istruttoria; difetto di motivazione o motivazione apparente, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti (perché la valutazione dei titoli è avvenuta dopo le prove scritte ed orali con la conseguenza che detta operazione è stata influenzata dalla cognizione della posizione dei singoli candidati);

3) ex art.116 c.p.a.: violazione dei principi di pubblicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 cost. violazione degli artt. 3, 22, 24 della l. 241/1990; eccesso di potere per illogicità; difetto di motivazione con riguardo alla palese illegittimità del silenzio rigetto sulla domanda di ostensione dei documenti richiesti.

Solo in data 31/12/2024, l'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino trasmetteva al ricorrente la nota prot. n. 7527, con cui accoglieva parzialmente la richiesta di ostensione, limitandola a pochi atti relativi alla sola prova orale del ricorrente e rigettava la restante parte di richiesta di accesso avente a oggetto la documentazione degli altri candidati (vincitori, idonei, riservisti, ecc.) nonché l'elenco/posizione degli idonei non graduati, i relativi punteggi, la verifica dei titoli di riserva, ecc.

Anche detta missiva -che nega l'ostensione integrale degli atti richiesti dal ricorrente tra cui: a) le domande di partecipazione e i relativi titoli di tutti i candidati vincitori e idonei (inclusi quelli che hanno beneficiato di eventuali riserve e preferenze); b) i verbali e le schede valutative riferite alle prove degli altri candidati, inclusi i criteri concretamente utilizzati per l'assegnazione dei punteggi; c) l'elenco completo dei candidati idonei non graduati e dei punteggi conseguiti; d) la documentazione attestante il possesso e la validità di titoli di riserva e preferenza)- viola in modo evidente il diritto di accesso del partecipante a una procedura selettiva comparativa.

La stessa è stata perciò impugnata con motivi aggiunti per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. L. 241/1990; DPR 184/2006; art. 116 c.p.a.; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e pubblicità dell'azione amministrativa (artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.); eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; travisamento dei presupposti; sviamento.

Inoltre, con i presenti motivi aggiunti si impugnano i pochissimi atti offerti dall'amministrazione in data 31.12.2024 per i seguenti motivi di

DIRITTO

1).- VIOLAZIONE DI LEGGE D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487, ARTT. 12 E 13; VIOLAZIONE DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, ART. 35; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E PAR CONDICIO DI CUI ALL'ART. 97 COST.;

**ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE,
ILLOGICITÀ ED EVIDENTE TRAVISAMENTO DEI FATTI;
CONTRADDITTORIETÀ E GENERICITÀ DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DISPARITÀ DI
TRATTAMENTO.**

In base all'art. 12 Dpr le commissioni, *“immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”*

1.1).- La norma non è stata rispettata.

Infatti dal verbale n. 2 della commissione del 15.07.2024 emerge, con riguardo al test didattico consistente in una lezione simulata facente parte della prova orale (art. 7/ D.M. 205/2023), che *“ciascun candidato presente appone la firma su un apposito registro ... e dopo essere stato identificato mediante documento di riconoscimento in corso di validità estrae una traccia dall'elenco dei temi che viene descritto in dettaglio nell'allegato A al presente verbale il cui codice identificativo viene trascritto nel registro allegato al presente verbale allegato B. La commissione procede con l'estrazione delle tracce per i candidati convocati che non si sono presentati e le invia tramite pec fornita dall'USP di Pesaro. Le tracce estratte vengono escluse dai successivi sorteggi. Infine ciascun candidato è convocato per il giorno 16.06.2024 ore 8,30 presso l'istituto Via Regina Elena per l'espletamento della prova orale. La commissione prosegue i lavori con la formulazione delle domande da estrarre durante la settimana corrente la prova ...”*.

Dal verbale n. 3 della commissione del 16.07.2024 emerge che *“La Commissione prosegue i lavori con l'espletamento delle prove orali. La Commissione invita ciascun candidato secondo l'ordine stabilito il 16.05.2024 dall'estrazione della lettera alfabetica “P” ad esporre il tema*

sorteggiato il 15.05.2024 dopo che ha apposto la la firma su apposto registro che costituisce l'all.B".

Dunque il test didattico, costituito dalla lezione simulata facente parte della prova orale, anziché essere predeterminato dalla Commissione e scelto dal candidato previa estrazione a sorte immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale è stato determinato in tempi (giorni, mesi?) precedenti all'inizio della prova orale e scelto mediante estrazione il giorno 15.07.2024 prima dell'inizio della prova orale.

1.2).- Sussiste anche eccesso di potere per grave violazione della imparzialità della prova.

Anche in tal caso perciò gli atti impugnati sono illegittimi si chiede che, in via principale, il giudice dichiari l'illegittimità degli atti impugnati e ordini la rinnovazione della valutazione in forma analitica e adeguatamente motivata, eventualmente previa nomina di una nuova Commissione o attraverso altra misura ritenuta congrua. In via subordinata, si chiede l'annullamento degli atti della procedura concorsuale (ivi compresa la graduatoria) nella parte in cui precludono al ricorrente la possibilità di un punteggio conforme al suo effettivo livello di competenza linguistica, con conseguente ricollocazione in graduatoria e recupero del diritto all'immissione in ruolo.

2).-VIOLAZIONE DI LEGGE DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487, ARTT. 12 E 13; VIOLAZIONE DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, ART. 35; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E PAR CONDICIO DI CUI ALL'ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED EVIDENTE TRAVISAMENTO DEI FATTI; CONTRADDITTORIETÀ E GENERICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il bando di concorso in coerenza con la normativa vigente ha previsto – per la prova orale – l’accertamento della competenza nella lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

Tale verifica costituisce parte integrante della valutazione complessiva, dovendosi accertare le abilità di comprensione e produzione orale e, più in generale, la capacità di interagire in lingua straniera.

Dalla documentazione concorsuale, in particolare dalla scheda (griglia di valutazione della prova orale) all.to al verbale 3 della Commissione esaminatrice, emerge che al ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a **0 (zero)** per la competenza in lingua inglese equiparando di fatto la sua prestazione alla situazione limite in cui il candidato non è in grado di produrre alcuna comunicazione efficace, né di comprendere a sufficienza le domande.

Tale punteggio azzerava completamente il contributo dell’inglese nell’ambito della prova orale, facendo presumere, secondo i descrittori di livello riportati negli atti, che il candidato abbia: “Non compreso o compreso in modo molto parziale” le domande; avuto una “produzione orale assente o fortemente limitata con numerosi errori grammaticali e di pronuncia e un lessico ristretto”; “Compromesso gravemente la comunicazione limitando decisamente la fluency”.

2.1).- La valutazione di 0 nella lingua inglese si configura come **manifestamente illogica**, contraria ai principi di proporzionalità e di **gradualità** della scala prevista (0–3), nonché priva di un’adeguata motivazione che ne supporti la natura **estrema** e massimamente penalizzante.

Attribuire 0 punti significa, in buona sostanza, equiparare la prestazione del ricorrente a quella di un candidato che non abbia proferito parola o che non conosca la lingua in questione se non in modo inesistente.

Un simile giudizio risulta manifestamente irragionevole, ove – come nel caso in esame, secondo quanto riferito dal ricorrente – e secondo quanto risulta dai verbali di seduta (“quindi si procede all’esposizione della domanda sorteggiata”) o in ogni caso come dovrebbe risultare dai verbali di seduta o da eventuali registrazioni, il candidato ha sostenuto un breve colloquio in lingua inglese, rispondendo alle domande di carattere generale e argomentando, sia pur in modo sintetico, su alcuni temi proposti dalla Commissione dichiarando di aver compreso le domande e risposto.

Del resto non risultano dichiarazioni della Commissione di totale mutismo o incomprensione assoluta.

Non vi è dunque riscontro né di una “produzione orale assente”, né di una totale incomprensione.

In un sistema che prevede punteggi da 0 a 3, la valutazione numerica di “0” palesemente **incongrua** rispetto alle stesse tabelle del bando, che prevedono una **gradualità** di livelli e punteggi intermedi in ragione di un parziale possesso di competenze linguistiche.

È del tutto **irragionevole** concludere che qualsiasi risposta, ancorché sinteticamente formulata, non valga neppure 1 punto su 3. L’assenza di motivazione su come si sia giunti al punteggio “0”, invece di 1 o 2, integra un **difetto di istruttoria** e **contrasta** con la stessa gradualità della scala di valutazione.

2.2).- La Commissione non ha fornito alcun riscontro **analitico** riguardo alle ragioni per cui la prestazione sia stata equiparata a una completa incapacità linguistica, determinando così un **difetto di istruttoria** e un **vizio di motivazione** in violazione del D.P.R. 487/1994.

La Commissione, pertanto, avrebbe dovuto motivare in modo rigoroso, specificando analiticamente **quali e quante** fossero le inesattezze o le lacune nell’esposizione, anziché limitarsi a richiamare i descrittori di livello più bassi. La mancanza di tale motivazione determina un **vizio di istruttoria** e

di **motivazione apparente**, essendo stato omesso qualsivoglia riscontro effettivo del colloquio in lingua.

2.3).-La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il punteggio di zero è apparentemente motivato quando come nel caso (vd T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2 marzo 2016, n. 2641) la mera indicazione di voci generiche (p. es. “completezza”, “linearità”, “proprietà di linguaggio”) non è sufficiente ad attribuire un minimo di specificazione che consenta al candidato di comprendere la ragione del punteggio numerico. Inoltre il Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2019, n. 1686 ha dichiarato illegittimo l’operato di una commissione che, pur attribuendo un punteggio numerico, non avesse motivato la scelta rispetto a sottocriteri o macro-voci indicate nella (generica) griglia di valutazione. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2018, n. 5358 ha confermato che i criteri di valutazione vanno definiti nelle prime sedute della commissione e devono essere sufficientemente dettagliati per consentire la comprensione del voto assegnato in ciascuna prova.

Nel caso di specie risultano generici i criteri di valutazione riportati (ad es. “capacità di interagire in una conversazione, esponendo e argomentando con fluency, pronuncia corretta, appropriatezza lessicale e correttezza grammaticale”) sono generici e **non specificati** nelle singole voci della scheda con conseguente motivazione apparente o omessa se non insufficiente.

Ancorché siano stati formalmente richiamati “indicatori” e “descrittori” per la prova (ad es. “capacità di interagire in una conversazione rispondendo, esponendo e argomentando con efficacia comunicativa, fluency, pronuncia corretta, appropriatezza lessicale e correttezza grammaticale”), la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione concreta su come tali indicatori siano stati tradotti in un punteggio finale:

-assenza di spiegazioni mirate: la Commissione non ha evidenziato quali domande siano state poste, con quali modalità e su quali contenuti, né ha verbalizzato se e in che misura il candidato abbia risposto almeno parzialmente;

-applicazione di punteggi minimi e massimi: non è dato sapere come si sia passati dal valore “B2” richiesto dal bando a una valutazione totale “0” anziché, ad esempio, 1, 2 o un diverso valore intermedio sempre in base agli stessi indicatori e descrittori;

-comparazione con altri candidati: non risultano criteri che consentano di valutare se altri candidati, presentanti lacune linguistiche analoghe o minori, abbiano ottenuto punteggi parziali.

Siffatta mancanza di elementi risulta sintomatica di un difetto di trasparenza, vanificando la possibilità di controllare la reale rispondenza al livello B2 richiesto.

Tale **assenza di riscontri** non consente di ricostruire il percorso logico della Commissione, impedendo al ricorrente ogni possibilità di difendersi dalle valutazioni che lo penalizzano in modo tanto drastico.

2.4).- Sussiste anche violazione di legge: la Commissione ha agito in contrasto con gli obblighi di trasparenza, pubblicità e motivazione delle operazioni concorsuali (art. 12 e 13 D.P.R. 487/1994), nonché in violazione dei principi generali del buon andamento (art. 97 Cost.).

Inoltre sussiste anche la violazione dei principi di trasparenza e par condicio.

2.5.).-La Commissione ha anche operato con disparità di trattamento: non risulta che il medesimo criterio sia stato applicato con analoga severità e azzeramento totale ad altri concorrenti in situazioni analoghe.

L’aver scelto lo “zero assoluto” fa nascere il sospetto di disparità nei confronti di candidati in situazioni analoghe, che possano aver mostrato difficoltà simili, ma abbiano ricevuto punteggi intermedi (1 o 2).

La Commissione avrebbe dovuto conservare e pubblicare – a richiesta – gli elementi di raffronto tra candidati per dimostrare di aver applicato in modo uniforme e coerente i criteri di valutazione. In mancanza, sussiste un evidente *vulnus* dei principi di par condicio e trasparenza.

2.6).-La determinazione del punteggio relativo all'inglese incide in modo decisivo nell'economia del punteggio totale della prova orale, determinando un abbattimento consistente del risultato finale. Tale valutazione, di carattere estremo si traduce in un potenziale squilibrio nell'ambito della procedura comparativa., finisce col precludere al ricorrente una chance effettiva di collocarsi utilmente in graduatoria e incide significativamente sul suo diritto ad accedere ai ruoli della docenza.

In un concorso pubblico in cui la prova orale concorre in modo significativo alla formazione del punteggio finale, **azzerare** una delle voci di valutazione (inglese) non solo determina un abbattimento artificioso della performance complessiva, ma può risultare decisivo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria o del mancato conseguimento di un posto utile. Sotto tale profilo, l'impatto è altamente **pregiudizievole** per il ricorrente, il quale vede vanificato ogni sforzo linguistico, anche minimo, che avrebbe potuto garantirgli, quanto meno, un punteggio parziale.

Per tali ragioni, si chiede che, in via principale, il giudice dichiari l'illegittimità della valutazione numerica (0 punti) assegnata al ricorrente per la prova di inglese, e ordini la rinnovazione della valutazione in forma analitica e adeguatamente motivata, eventualmente previa nomina di una nuova Commissione o attraverso altra misura ritenuta congrua. In via subordinata, si chiede l'annullamento degli atti della procedura concorsuale (ivi compresa la graduatoria) nella parte in cui precludono al ricorrente la possibilità di un punteggio conforme al suo effettivo livello di competenza linguistica, con conseguente ricollocazione in graduatoria e recupero del diritto all'immissione in ruolo.

PTM

In via cautelare la sospensione dell'efficacia e/o dell'esecutività degli atti impugnati;

nel merito accogliere i presenti 2° motivi aggiunti:

con conseguente annullamento degli atti impugnati con rinnovazione completa della prova stessa, in nuova composizione e secondo criteri trasparenti e motivati, previa espunzione degli effetti degli atti impugnati.

-in subordine si chiede di annullare il giudizio espresso (con riferimento al punteggio in lingua inglese) e di ordinare la rinnovazione della relativa valutazione (ovvero di disporre la ricorrezione della prova orale in sede collegiale), con obbligo di fornire adeguata motivazione analitica, anche ai fini della corretta riformulazione del punteggio complessivo e della ricollocazione del ricorrente in graduatoria.

- accogliere il ricorso introduttivo Rg n. 16/2025:

-annullando gli atti impugnati come in epigrafe con ogni conseguenza (nuova ammissione del ricorrente candidato a sostenere le prove e con obbligo di procedere ad una nuova valutazione dei titoli e delle prove epurata dai vizi rilevati, tramite una Commissione in rinnovata composizione e ricollocazione nella graduatoria finale di merito);

-accertando e dichiarando ex art. 116 cpa il diritto di accesso e l'illegittimità del silenzio rigetto opposto dall'amministrazione all'istanza proposta dal ricorrente e per l'effetto annullare gli atti impugnati, dichiarare il diritto di parte ricorrente ad accedere ai documenti concorsuali richiesti con conseguente emanazione di condanna all'esibizione ed estrazione delle relative copie.

- accogliere i motivi aggiunti notificati e depositati in data 30.01.2025:

-accertando e dichiarando ex art.116 c.p.a. l'illegittimità del diniego – rigetto impugnato di cui alla nota del 31.12.2024, del Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale –

Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino a firma del dirigente Alessandra Belloni prot. 7527 di riscontro dell'istanza di accesso, per l'effetto annullando gli atti impugnati e dichiarando il diritto della stessa ad accedere ai documenti concorsuali richiesti con l'istanza di accesso 16-19.11.2024 con conseguente condanna e/o ordine dell'amministrazione resistente all'esibizione ed estrazione delle relative copie dei documenti richiesti con l'istanza di accesso.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002.

Con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

Richiamata l'istanza alla notifica per pubblici proclami già spiegata nel ricorso introduttivo si reitera l'istanza istruttoria già richiesta nel ricorso introduttivo: Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di disporre un ordine istruttorio nei confronti dell'Amministrazione resistente affinché fornisca alla ricorrente la seguente documentazione richiesta con apposita istanza di accesso del 16/11/2024 e non consegnata alla stessa: *1) Relativamente alla domanda di partecipazione alla prova concorsuale del ricorrente, ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'Allegato al Bando di concorso (Allegato B– tabella dei titoli valutabili ...) al fine dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verbale e scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione; 2) le domande di partecipazione alla procedura concorsuale di tutti i candidati vincitori ed inseriti nella graduatoria di merito per la Regione Marche ed idonei nonché ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'Allegato al Bando di concorso (Allegato B– tabella dei titoli valutabili ...) al fine dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verifica e conferma titoli, scheda di valutazione*

prova orale con griglia di valutazione; 3) la verifica dei titoli di riserva da parte di tutti i partecipanti al concorso sia vincitori che idonei e non idonei tra cui anche il compito scritto del candidato ricorrente per valutare l'apposizione di codici numerici; 4) il riscontro delle certificazioni e della loro validità, alla data della domanda, delle previste riserve: -A "Superstite di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche"; B "Invalido civile di guerra" C "Invalido di guerra" D "Invalido per servizio" E "Invalido del lavoro o equiparati" M "Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro"; N "Invalido civile"; P "Non vedente o sordomuto" -R "Volontari in ferma breve o prefissata" -S "Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito"; 5) L'elenco completo, con il relativo punteggio, dei candidati non graduati.

Si dichiara che il presente atto ha per oggetto "motivi aggiunti cd. propri", volti a formulate censure contro la medesima procedura selettiva per cui non è dovuto un ulteriore contributo unificato.

Si depositano i documenti come da separato elenco.

Ancona 03.03.2025

Avv. Gabriele Gusella